

## STATUTO SIMEU

### Art. 1 – Denominazione

È costituita la “Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza” - SIMEU - , Associazione Scientifica senza scopo di lucro.

L’Associazione riunisce i Medici, gli Infermieri e altre figure che operano ad ogni titolo nell’ambito delle emergenze-urgenze sanitarie; è libera, apartitica, apolitica, volontaria, di utilità sociale.

### Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede nel comune di Torino in Via Valprato 68. Il Presidente in carica può istituire e sopprimere in Italia sedi secondarie.

### Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.

### Art. 4 – Scopi

L’Associazione persegue finalità di interesse generale e di utilità sociale nel realizzare l’attività di ricerca scientifica e di formazione dei medici, degli infermieri e di altri attori operanti nel sistema dell’Emergenza secondo principi ispirati a solidarietà ed umanità.

In particolare si propone i seguenti scopi:

1. Promuovere e realizzare l’integrazione culturale, organizzativa e funzionale tra le componenti territoriali ed ospedaliere del sistema nazionale delle emergenze sanitarie.
2. Collaborare con le Istituzioni e le altre Società Scientifiche nella programmazione e nella realizzazione della rete dei servizi per l’emergenza pre-ospedaliera ed ospedaliera.
3. Promuovere la ricerca scientifica nel settore della Emergenza-Urgenza anche attraverso la produzione di pubblicazioni e di periodici specialistici.
4. Promuovere e realizzare, la formazione professionale e l’addestramento permanente nelle emergenze-urgenze e nella medicina delle catastrofi.
5. Promuovere la formazione e l’educazione sanitaria per i laici, in particolare sulla rianimazione cardiopolmonare e sull’uso delle strutture sanitarie, ordinario e in occasione di catastrofi.
6. Promuovere la collaborazione con la Protezione Civile per la realizzazione della Rete Sanitaria Nazionale in caso di Disastri.
7. Promuovere l’efficacia, l’efficienza e il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati nel sistema nazionale dell’urgenza-emergenza , anche in collaborazione con le Facoltà universitarie, le altre Società scientifiche, gli Ordini professionali e i Collegi delle professioni sanitarie infermieristiche, gli organismi e le Associazioni del volontariato e della Protezione Civile
8. Promuovere l’estensione della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza a tutte le sedi universitarie , con l’adeguamento del numero di contratti annuali al fabbisogno di Medici di Urgenza sul territorio Nazionale.
9. Salvaguardare i principi etici e deontologici relativi alle professioni sanitarie, rappresentando gli associati presso soggetti ed istituzioni pubbliche e private.

Sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale ed è vietato l’esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle relative all’attività di formazione continua, che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture appositamente costituite.

L’associazione coerentemente a quanto sopra potrà acquisire partecipazioni e associarsi con enti, organizzazioni e società scientifiche aventi scopi analoghi e complementari.

### Art. 5 – Soci

L’Associazione è composta da:

- soci ordinari
- soci corrispondenti
- soci onorari
- soci sostenitori
- soci aggregati

#### Soci ordinari

Sono soci ordinari i medici e gli infermieri italiani e stranieri che operano ad ogni titolo nell’ambito delle emergenze-urgenze, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci

## STATUTO SIMEU

ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annua fissata dalla Assemblea Nazionale. Il socio ordinario, in regola con il pagamento della quota annuale, partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e della propria Regione con diritto di voto attivo dopo sei mesi dalla data di accettazione e con diritto di voto passivo dopo un anno dalla data di accettazione.

I soci ordinari hanno diritto ad essere informati sull'andamento e sulle attività della SIMEU. I soci ordinari, a qualsiasi carica eletti, svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun compenso.

Il luogo di svolgimento dell'attività prevalente del socio definisce la Regione di appartenenza, salvo indicazione diversa da parte del socio.

La qualifica di socio ordinario si perde per:

- dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal Regolamento;
- comportamenti non conformi allo spirito dell'Associazione o effetti inerenti all'attività professionale di una condanna passata in giudicato, o altri gravi motivi legati ad incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo in seguito a parere espresso dal Collegio dei Proviviri, entro novanta giorni dalla notifica comunicata dal Presidente.

I componenti dell'Area Giovani Medici eleggono un Coordinatore nazionale che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale, con voto attivo e passivo; il Coordinatore dura in carica due anni ed è eleggibile una sola volta. I limiti di età per l'appartenenza all'area giovani sono definiti dal Regolamento.

### **Soci corrispondenti**

Sono soci corrispondenti i medici, cultori della materia, residenti in Paesi esteri, distintisi sul piano scientifico ed organizzativo nel campo delle emergenze sanitarie. La nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale all'unanimità, su proposta del Presidente. I soci corrispondenti non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

### **Soci onorari**

Sono soci onorari i medici e gli infermieri, cultori, italiani e stranieri di medicina di emergenza-urgenza che abbiano acquisito meriti particolari. La nomina dei soci onorari è di competenza dell'Assemblea Nazionale che delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti su proposta unanime del Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Con le stesse modalità e maggioranze possono essere nominati i Presidenti onorari dell'Associazione che partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

### **Soci sostenitori**

Sono soci sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti, le Istituzioni, le Aziende e le Società che ne sostengono l'attività con contributi finanziari, in natura o contributi d'opera, con il minimo fissato dal Consiglio Direttivo. La nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale all'unanimità, su proposta del Presidente. I soci sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

### **Soci aggregati**

Sono soci aggregati soggetti singoli o enti che operano ad ogni titolo nell'ambito delle emergenze-urgenze, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci aggregati sono tenuti al pagamento della quota associativa annua fissata dalla Assemblea Nazionale e possono partecipare ad attività societarie in base a quanto stabilito nel Regolamento. I soci aggregati non hanno diritto di voto.

### **Art. 6 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Nazionale
- il Consiglio Direttivo Nazionale
- il Presidente Nazionale
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Proviviri

### **Art. 7 – L'Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale è composta dai soci ordinari, in regola con il versamento delle quote associative annue. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo annuale e del bilancio preventivo, secondo i termini di legge e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di un decimo degli Associati aventi diritto di voto. L'Assemblea nazionale può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente, del

## STATUTO SIMEU

Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno quindici giorni prima dal Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai soci per posta ordinaria o per e-mail, oppure mediante pubblicazione sulla Rivista o sul portale dell'Associazione. L'Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice, salvo che per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione per cui è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto e può essere portatore di un massimo di due deleghe. Le deleghe non sono valide per l'espressione del voto con modalità on line.

La modalità di espressione del voto può avvenire per voto palese, a scrutinio segreto o mediante voto on line a scelta del Consiglio Direttivo. In caso di voto on line o con altre modalità per l'elezione dei rappresentanti negli organi societari il Consiglio Direttivo nominerà una Commissione Elettorale che provvederà a verificare le candidature e lo svolgimento delle votazioni secondo quanto previsto dal Regolamento.

L'elettorato attivo e passivo nell'ambito dell'Assemblea nazionale è esercitato separatamente dalle due figure professionali rappresentate nella società, medici e infermieri; i medici votano per i candidati medici, gli infermieri per i candidati infermieri.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento.

L'Assemblea nazionale ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- indirizzi generali della vita associativa;
- approvazione del bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla Nota integrativa;
- determinazione su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote annuali dell'Associazione per l'anno solare successivo;
- approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso;
- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- revoca di consigliere con deliberazione motivata su proposta del Consiglio Direttivo;
- ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo e dai soci ordinari secondo le modalità sopra esposte;
- nomina, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, dei soci onorari.

L'Assemblea nazionale straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- scioglimento, liquidazione dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente Nazionale. In assenza del Presidente Nazionale l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente.

### **Art. 8 – Consiglio Direttivo Nazionale**

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 19 (diciannove) Consiglieri:

- 18 (diciotto) Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale, con ripartizione tra medici e infermieri proporzionale al numero di soci appartenenti alle due professioni, secondo le modalità di calcolo previste dal Regolamento;
- Il Coordinatore Nazionale dell'Area Giovani Medici.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un altro biennio dopo il quale non sono immediatamente rieleggibili.

Nelle elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale ogni socio può esprimere un numero di preferenze non superiore a 13 (tredici), tra i candidati di riferimento (medici o infermieri).

Il Consiglio Direttivo elegge nella prima riunione utile dopo l'elezione, appositamente convocata dal Consigliere Anziano, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Gli infermieri eletti in Consiglio Direttivo scelgono tra loro il rappresentante nazionale degli infermieri in base a quanto definito nel Regolamento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. In caso di dimissioni, revoca o decesso di uno dei Consiglieri subentrerà il primo dei consiglieri non eletto.

La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza

## STATUTO SIMEU

giustificato motivo, determina l'automatica revoca dalla carica di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione: ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- redige il Regolamento dell'Associazione e vi apporta eventuali modifiche;
- predispose il bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione, dalla nota integrativa e dal bilancio preventivo, su indicazione del Tesoriere;
- ratifica le domande di ammissione dei nuovi soci;
- delibera sull'entità delle quote sociali annuali da proporre all'Assemblea;
- delibera sulla creazione e cancellazione di comitati, commissioni e gruppi di lavoro e sull'organigramma del Centro Studi;
- assume l'organizzazione del Congresso Nazionale della Associazione almeno con cadenza biennale, nell'ambito del suo mandato;
- definisce il logo dell'Associazione e vi apporta eventuali variazioni;
- delibera sulle richieste di assegnazione del Congresso Nazionale, e su tutte le altre richieste in cui è coinvolto il logo dell'Associazione;
- individua le pubblicazioni dell'Associazione, ne nomina i direttori e il comitato editoriale, e ne verifica l'operato;
- redige e propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello statuto.
- Propone all'assemblea la revoca motivata dei Consiglieri

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titoli gratuito fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

La carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale è incompatibile con quella di componente eletto del Consiglio Direttivo Regionale.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non possono contemporaneamente rivestire Cariche Direttive in altre Associazioni Scientifiche dell'area Emergenza-Urgenza che si pongono in concorrenza rispetto alla SIMEU.

### **Art. 9 – Presidente Nazionale**

Il Presidente Nazionale, o in sua assenza il Vice-Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in Giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e agli atti che impegnano l'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

Per le obbligazioni Sociali risponde soltanto l'Associazione con il suo patrimonio.

Predispose la relazione annuale sulle attività dell'associazione.

È coadiuvato dal Vice Presidente e si avvale dell'apporto dell'Ufficio di Presidenza. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri. Può delegare singole funzioni di sua competenza al Vice-Presidente dandone informazione in sede di Consiglio Direttivo Nazionale, che ne prende atto trascrivendo il contenuto della delega nel verbale della riunione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, dura in carica due anni, e non è immediatamente rieleggibile. Allo scadere del mandato biennale, assume la carica di Past President per affiancare con poteri consultivi il Presidente fino alla fine del mandato.

### **Art.10 – Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali, redige il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione e alle spese.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice su proposta del Presidente, dura in carica due anni, non è immediatamente rieleggibile.

### **Art.11 – Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sue attività. Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale Ordinaria, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza. Redige, conserva ed aggiorna i libri sociali quali il Libro Soci, il Libro Verbali delle Assemblee Nazionali, il Libro Verbali del Consiglio Direttivo e qualsiasi altro libro necessario alle attività dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice su proposta del

## STATUTO SIMEU

Presidente, dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile.

### **Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi, di cui uno iscritto nel registro dei Revisori contabili (anche non socio SIMEU) e due eletti tra i soci ordinari con diritto di voto.

Il Collegio deve controllare la veridicità e correttezza dei dati patrimoniali, finanziari ed economici.

I revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro subentrerà il primo membro non eletto.

I membri devono assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del Consiglio Direttivo. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio.

Sono tenuti annualmente a redigere la relazione al Bilancio da presentare all'assemblea dei soci.

### **Art. 13 – Vice Presidente Nazionale**

Sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, come dal precedente articolo 9, ed espleta funzioni da esso delegate, con apposito atto scritto. Il Vice Presidente Nazionale, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice su proposta del Presidente, dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile; può essere revocato a maggioranza semplice.

### **Art. 14 – Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere e dal Past President.

Ha la finalità di supportare il Presidente nel definire l'ordine del giorno e di coordinare le attività del Consiglio Direttivo Nazionale.

### **Art. 15 – Comitati Tecnico-Scientifici, commissioni e gruppi di lavoro**

Il Consiglio Direttivo può istituire e cancellare Comitati Tecnico-Scientifici, commissioni e gruppi di lavoro, che si occupano di quanto attiene alla ricerca, alla formazione ed in genere all'attività scientifica nelle discipline di medicina di emergenza urgenza e delle catastrofi. Il Consiglio Direttivo definisce gli obiettivi e le aree d'intervento di ogni gruppo e nomina i coordinatori tra i soci SIMEU.

I tempi di attività dei Comitati, delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono funzionali agli obiettivi e alle attività da svolgere.

### **Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. Il mandato dei Probiviri è biennale, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea. Un Proboviro non può essere immediatamente rieletto.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico sociale.

Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del Regolamento, applica le sanzioni per il suo mancato rispetto, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri può richiamare informalmente, quindi richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti il Regolamento.

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.

Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea di tutti i suoi atti.

Il Collegio dei Probiviri dirime inappellabilmente vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

### **Art. 17 – Centro Studi SIMEU**

L'associazione realizza il coordinamento delle attività di ricerca scientifica anche attraverso il Centro Studi SIMEU. Il Centro Studi e Ricerche è coordinato da un Direttore Operativo e da un Direttore Scientifico, nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre il Comitato Scientifico Centro studi, e può nominare un Presidente Onorario.

Il Direttore operativo del Centro Studi è responsabile della funzionalità e dell'efficienza produttiva del Centro e

## STATUTO SIMEU

riferisce al Consiglio Direttivo sulla propria attività.

### **Art. 18 – Patrimonio**

Il patrimonio Sociale è costituito da:

- Beni mobili, immobili di proprietà della Associazione.
- Fondi di riserva costituiti dagli avanzi di gestione.
- Contributi dei soci sostenitori quando ricevuti senza vincolo di spesa.
- Donazioni e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore della associazione.
- Fondi derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche e da raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o altro, da azioni promozionali, da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi vigenti che possono essere vincolati con delibera assembleare a fondo di garanzia.

Le entrate per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività provengono dalle quote associative annuali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali e da sponsorizzazioni, introiti derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche e da raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o altro, da azioni promozionali, da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi vigenti, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale nonché da attività commerciali marginali. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 19 – Anno sociale e rendiconto economico-finanziario**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. il Bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto della gestione e dalla Nota integrativa predisposto dal Consiglio Direttivo, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Presidente, e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ed al Bilancio preventivo devono essere depositati nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 Giugno dell'anno seguente.

L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 20 – Sezioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano**

L'Associazione, per raggiungere le proprie finalità, si articola in Sezioni Regionali. Le Sezioni Regionali sono costituite da almeno 10 (dieci) soci ordinari dell'associazione, operanti nella stessa Regione. Le Sezioni Regionali hanno un proprio Regolamento, coerente con il Regolamento Nazionale che deve essere approvato dall'Assemblea Regionale dei soci e successivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale, entro tre mesi dal ricevimento.

### **Art. 21 – Organi delle Sezioni Regionali**

Sono organi delle Sezioni Regionali:

- l'Assemblea Regionale
- il Consiglio Direttivo Regionale
- il Presidente Regionale

### **Art. 22 – Assemblea Regionale**

È costituita da tutti i soci ordinari della Regione in regola con le quote sociali annue. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e tutte le volte che il Consiglio Direttivo Regionale lo ritenga opportuno o qualora venga richiesta la convocazione da 2/3 dei soci della Regione. La convocazione deve essere fatta tramite lettera o per e-mail inviata almeno dieci giorni prima, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e della data della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea Nazionale, come segue:

- elezione del Consiglio Direttivo Regionale;
- Regolamento della Sezione Regionale;

## STATUTO SIMEU

- indirizzi generali della vita associativa regionale, in sintonia con i deliberati nazionali;
- sul rendiconto economico-finanziario annuale e sulla relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 23 – Consiglio Direttivo Regionale**

Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale dei soci ordinari ed è composto dal numero di Consiglieri stabilito dal Regolamento, approvato dall'Assemblea; i Consiglieri sono nominati tra i medici e gli infermieri candidati in proporzione al numero di iscritti medici e infermieri nella Regione. Nel Consiglio Direttivo Regionale è eletto anche un Coordinatore Regionale Area Giovani.

Il Consiglio dura in carica due anni ed i Consiglieri possono essere rieletti per un secondo mandato, al termine del quale non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea Regionale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci votanti; è validamente costituito con maggioranza dei suoi componenti e delibera con maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente ed il Segretario;
- dà esecuzione al programma approvato dall'Assemblea dei soci;
- predispose la relazione annuale ed il rendiconto economico-finanziario;
- redige il Regolamento della Sezione Regionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulla costituzione dei Comitati e delle Commissioni Regionali.

Gli infermieri eletti in Consiglio Direttivo scelgono tra loro il rappresentante Regionale.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo Regionale non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo Nazionale.

### **Art. 24 – Presidente Regionale**

Il Presidente rappresenta l'Associazione presso le istituzioni e le Associazioni Scientifiche Regionali. È eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, dura in carica due anni e può essere revocato con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È rieleggibile per un altro biennio ed ha funzioni di Tesoriere Regionale.

### **Art. 25 – Segretario Regionale**

È eletto dal Consiglio Direttivo Regionale a maggioranza semplice. Coadiuvato il Presidente nell'espletamento dei compiti istituzionali e nell'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni.

### **Art. 26 – Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza di un accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede legale dell'Associazione.

### **ART. 27 – Scioglimento dell'associazione**

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sceglieranno i fini di pubblica utilità o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

### **Art. 28 – Rinvio**

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al Regolamento interno dell'Associazione.